

ter essere eletto, e ciò con ragione, perchè la mancanza di quelle condizioni influisce sulla elezione medesima. Perchè non possono eleggersi gli ecclesiastici aventi cura d'anime? Perchè non gli ufficiali esercitanti un comando nel distretto elettorale? Perchè le loro qualità influiscono sull'elezione.

Indarno uno direbbe: non sono più ecclesiastico, non più ufficiale esercitante un comando; lo era al tempo dell'elezione, ma ho cessato dopo. Gli si risponderebbe: la qualità vostra rese viziosa e nulla l'elezione, e indarno dopo la elezione l'avete spogliata.

È dunque manifesta la distinzione tra incapacità e incapacità che risulta dal confronto dell'articolo 98 della legge elettorale, coll'articolo 40 dello Statuto.

Io non so comprendere come si vada invocando la legislazione e la giurisprudenza francese per sovvertire le chiare disposizioni delle nostre leggi fondamentali.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io faccio solamente osservare che la legge fondamentale è appunto lo Statuto, e che lo Statuto, all'articolo 40, parla solo dell'ammissibilità, dal che appare che lo Statuto è più ampio che non la legge. È più largo in questo senso che ogni cittadino, ogni persona è eleggibile quando gode della confidenza degli elettori. Spetta poi alla Camera, quando si verificano i poteri, il definire se una persona stata eletta sia o no ammissibile. Supponete che siasi eletto un parroco avente cura di anime, voi non lo ammettereste, perchè la legge elettorale lo esclude; ma l'elezione non sarebbe radicalmente nulla, perchè è lecito agli elettori di esprimere che hanno confidenza in quella data persona. Ma osservo intanto che lo Statuto, che è la vera legge fondamentale, non parla punto di eleggibilità.

RAVINA. Già si è provato che la lettera della legge era contraria a questa elezione; si è provato parimente che era contrario lo spirito della legge. Quando e lo spirito e la lettera di una legge concorrono in una sentenza, mi pare che non vi possa essere dubbio; e certamente la ragione di influenza mi pare decisiva.

La legge esclude tale e tale impiegato perchè eserciterebbe appunto quell'influenza sugli elettori; altrimenti non vi era ragione per escludere tal classe di impiegati e non tale altra.

Questo argomento è perentorio.

Rispondo ora a quelli del signor ministro dell'interno. Ricorre egli allo Statuto, il quale ha termini generici, e conchiude da questo a favore della eleggibilità contro la legge elettorale.

Ma io dico che, date due leggi, si deve vedere la posteriore, la quale è dichiarativa dell'antérieure. La legge elettorale fu fatta dopo lo Statuto. Adunque, se vi sono nello Statuto parole che possano essere intese in senso più largo e generico, per vedere il senso vero di queste parole, bisogna ricorrere alla legge posteriore che le ha dichiarate.

Ora la legge elettorale non dice che non siano ammissibili alla Camera, ma che non sono eleggibili gl'impiegati di tale o di tale classe; e la questione della eleggibilità risale al tempo dell'elezione; chi non era eleggibile al tempo di essa non può essere stato validamente eletto.

Nè vale il dire che gli elettori possono mostrare la loro confidenza ad uno piuttosto che ad un altro. Certo possono dare una prova di confidenza anche ai minori e a tutti gli altri che sono ineleggibili, ma non ne risulterebbe perciò che la persona che ricevette questa dimostrazione di confidenza cessi di essere incapace, che il voto dato ad essa sia valido, che valida ne sia l'elezione.

Per tutte queste ragioni io non posso a meno di votare contro questa elezione.

PRESIDENTE. Il signor Bon-Compagni ha proposto che si sospenda la decisione di questa questione finchè si conosca più precisamente la cosa.

BON-COMPAGNI. Io chiedo che si sospenda sin tanto che sia accertata la data in cui fu accettata la dimissione dell'avvocato Gandolfi.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti tale proposizione.

LANZA. Domando la parola.

Mi pare che sia affatto inutile il sospendere cotesta elezione per il motivo addotto dall'onorevole deputato Bon-Compagni, giacchè consta da una lettera dello stesso eletto che esso aveva ricevuto il decreto col quale era messo a riposo, o, se così si vuol dire, della sua dimissione, posteriormente all'elezione.

Io stimo a tale proposito che non sia nell'interesse dell'eletto di mostrare una data posteriore al giorno dell'elezione, poichè tale cosa lo avrebbe pregiudicato.

Io credo pertanto che nessuna testimonianza possa equivalere a quella dell'eletto medesimo.

Per conseguenza, risolta simile difficoltà, la sospensione non ha più veruno scopo, e la Camera non deve più far altro che decidere se il signor Gandolfi fosse eleggibile o no.

BON-COMPAGNI. Non mi pare di avere udito a leggere alcun documento, dal quale risulti della data in cui fu spedita questa dimissione. Se egli l'ha ricevuta dopo, la medesima può benissimo essere stata spedita prima; ed è pertanto la data di questa dimissione che importa assaissimo di conoscere.

Di già, nel principio della discussione, alcuni che combattevano l'elezione del signor Gandolfi, osservavano che di questa data non risultava. Se la cosa sta nel modo che venne ora indicato, allora cambierebbe di aspetto; ma dal canto mio io dichiaro di non essere abbastanza illuminato a tale proposito.

Voci. Ai voti! ai voti!

ARNULFO. Debbo riferire parte della risposta che fece l'avvocato Gandolfi alle obiezioni che si muovevano al momento in cui venne contestata la sua eleggibilità, unita tale risposta al verbale.

Egli dice essere pubblico e notorio che non è più regio impiegato, per essere stato collocato a riposo, come si riserva di giustificare alla Camera, *sola chiamata a giudicare sulla questione elettorale*.

Da questo mi pare che si debba desumere la conseguenza che a quel momento non avea ancora fra le mani il titolo giustificativo che realmente questa sua dimissione fosse stata accettata.

Aggiungo esser vero quanto disse il signor Bon-Compagni, vale a dire che, interrogato il signor Gandolfi, egli rispose che aveva bensì ricevuta una lettera da un suo corrispondente, in data del 7 corrente, colla quale gli si annunciava che la sua dimissione era stata accettata, ma che il decreto reale d'accettazione di queste dimissioni era d'epoca posteriore alla sua nomina di deputato.

NIGRA, ministro delle finanze. Entrato in questo momento, sento agitarsi una questione nella quale non potrei tacere, conoscendo io quegli elementi di fatto, intorno ai quali appunto essa aggirasi. Io so a quale epoca fu sporta la domanda di dimissione del signor Gandolfi, e quando fu accettata, e quando fu convalidata con decreto regio.

Il signor Gandolfi ha domandato la sua dimissione prima dell'epoca delle elezioni; il Ministero ha esaminato i titoli della sua domanda e ha determinato di porlo a riposo; questo fu fatto prima del giorno 9; ma non si scrisse al signor